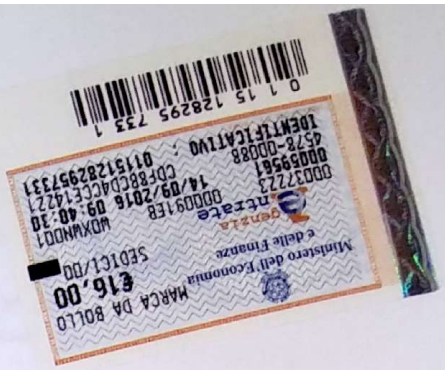

# Gruppo Astrofili Palidoro

# STATUTO SOCIALE

## COSTITUZIONE SCOPI - DURATA

**Art. 1 – Costituzione**

E' costituita l'associazione culturale denominata "GRUPPO ASTROFILI PALIDORO"; essa è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge vigenti in materia. La sede associativa è a Fiumicino. In futuro la sede potrà essere spostata all'interno del territorio nazionale senza alcuna variazione del presente Statuto.

**Art. 2 – Carattere dell'Associazione**

L'Associazione ha carattere volontario, è apolitica e non persegue fini di lucro; essa potrà partecipare in qualità di socio ad altri Circoli e/o Associazioni aventi scopi analoghi. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci, sia con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

Non è consentita in alcun modo la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Gli eventuali utili dell'associazione possono tuttavia costituire un rimborso sia delle spese sostenute per svolgere le attività associative, sia dell'eventuale ammortamento dei prestiti per l'acquisto di beni comuni. Qualora, una volta coperte le spese dovessero esserci ancora degli utili, essi verrebbero utilizzati per accrescere il patrimonio associativo.

**Art. 3 – Scopi dell'Associazione**

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

1. La formazione e l'aggiornamento per i soci e verso terzi nel campo dell'astronomia e delle discipline scientifiche ad essa collegate;
2. L'organizzazione di attività culturali in materia di astronomia, quali convegni, congressi, dibattiti, conferenze, tavole rotonde, corsi di preparazione e perfezionamento, gruppi di studio o ricerca, seminari, mostre scientifiche e/o fotografiche, proiezioni di filmati, diapositive e comunque di interesse per i soci e per terzi;
3. Divulgazione dell'Astronomia nelle scuole;
4. La partecipazione, sia individuale che collettiva, ad analoghe attività organizzate da associazioni e circoli affini, nonché la promozione, l'organizzazione ed il coordinamento di iniziative congiunte;
5. La promozione e la realizzazione / gestione di strumentazioni scientifiche per lo studio astronomico ivi compreso un osservatorio astronomico;

Per la realizzazione delle proprie attività ed iniziative l'Associazione potrà, di volta in volta, richiedere ed avvalersi del patrocinio e/o della collaborazione di Amministrazioni locali, Enti pubblici o privati e aziende interessate, purché compatibili con la propria natura, caratterizzata dall'assenza di finalità di lucro.
L'elencazione degli scopi dell'Associazione contenuta nel presente articolo si intende operata a titolo esemplificativo e non tassativo, dovendosi ritenere consentita ogni attività che sia attinente con le finalità culturali perseguite.

**Art. 4 – Durata dell'Associazione**
La durata dell'Associazione è illimitata.

## SOCI

**Art. 5 – Requisiti**
Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche interessate, italiane e straniere, nonché Enti pubblici e privati aventi finalità e scopi culturali affini.
Nell'Associazione si distinguono Soci Fondatori e Soci Ordinari; la relativa qualifica risulta dall'elenco generale dei soci.
L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.
Per ottenere l'ammissione all'associazione occorre:
a) Presentare domanda al consiglio direttivo;
b) Accettare le norme del presente statuto;
c) Versare la quota associativa.
Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Le quote associative versate dai soci sono intrasmissibili, non sono rivalutabili e non sono rimborsabili.

**Art. 6 – Soci Fondatori**
Il Socio Fondatore ha diritto di partecipare attivamente alla vita ed ai lavori dell'Associazione; può quindi utilizzare le apparecchiature / le strutture di pertinenza, ovviamente nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti in vigore. Il Socio Fondatore ha diritto di voto.

**Art. 6 – Soci Ordinari**
Il Socio Ordinario ha diritto di assistere alle attività didattiche, divulgative e osservative, e alle manifestazioni promosse dall'Associazione.
Per essere ammessi in qualità di Socio Ordinario è necessario versare la relativa quota associativa.

## ORGANI

**Art. 7 – Organi dell'Associazione**
Sono Organi dell'Associazione:
1. Presidente;
2. Tesoriere;
3. Consiglio Direttivo;
4. Assemblea dei Soci.

## PRESIDENTE

**Art. 8 – Compiti**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie e ha l'uso della firma sociale; in particolare firma ogni atto, sia amministrativo che contabile, dell'Associazione.

Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può conferire sia ai soci che a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente convoca e presiede sia l'Assemblea che il Consiglio Direttivo, fissandone l'ordine del giorno, e sovrintende all'attuazione delle relative delibere.

Nessun socio, ad esclusione del Presidente, potrà usare od impegnare il nome dell'Associazione, se non preventivamente autorizzato dal Presidente stesso o in caso di irreperibilità di quest'ultimo dal Consiglio Direttivo.

**Art. 9 – Modalità di elezione**

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice tra i suoi membri, rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso ed è rieleggibile.

Qualora nella prima votazione due o più candidati riportino lo stesso numero di voti si procede al ballottaggio.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o per altro grave impedimento di natura non transitoria, il Consiglio Direttivo provvederà a designare il nuovo Presidente nella prima riunione successiva già fissata.

## TESORIERE

**Art. 10 – Nomina**

Il tesoriere viene nominato dal Consiglio direttivo fra i propri membri a maggioranza semplice.

**Art. 11 – Compiti**

Il Tesoriere è responsabile della parte finanziaria e cura materialmente la gestione economica dell'Associazione, in ossequio a norme operative che lo stesso Consiglio Direttivo può emanare, con salvezza dei poteri e doveri statutari che gli competono.

## CONSIGLIO DIRETTIVO

**Art. 12 – Compiti**

Il Consiglio Direttivo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, a tal fine, esercita tutti i poteri assegnatigli dalle norme vigenti e dalle disposizioni dello Statuto e dei regolamenti interni. Il Consiglio Direttivo potrà, inoltre, adottare tutte le misure ritenute idonee ed è investito di delega d'urgenza.

**Art. 13 – Composizione e durata**

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è composto da tutti i soci, comprensivi del Presidente, designati dall'Assemblea tra i soci aventi diritto di voto nell'Assemblea stessa, fino ad un massimo di 7.

La durata in carica del Consiglio Direttivo è illimitata.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta sia necessario per l'ordinario espletamento dei propri compiti e lo richiedano il Presidente; in ogni caso si deve riunire almeno una volta all'anno.

Qualora alla data fissata per la convocazione non si raggiunga il numero di presenze, il Presidente fisserà una successiva riunione entro un mese, fatta salva la possibilità per il Presidente di adottare, nel frattempo, eventuali provvedimenti urgenti. Qualora neppure in tale successiva convocazione si raggiunga il numero di presenze necessario, il Presidente, previo parere dei consiglieri presenti, assumerà le opportune decisioni in luogo del Consiglio inadempiente, ma in tal

caso dovrà convocare l'Assemblea straordinaria per riferire al riguardo. L'Assemblea potrà confermare o modificare, ove possibile, le determinazioni assunte dal Presidente.
Alla convocazione del Consiglio si provvede mediante avviso possibilmente scritto a mezzo mail a firma del Presidente e del Tesoriere, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, ridotti a cinque in caso di urgenza; l'avviso deve altresì contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei voti; in caso di parità sarà decisivo e determinante il voto del Presidente.
I membri del Consiglio Direttivo sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni del Consiglio stesso.

**Art. 14 – Cariche sociali**
All'interno del Consiglio Direttivo sono distribuite le seguenti cariche sociali:

1. Presidente;
2. Tesoriere.

## ASSEMBLEA DEI SOCI

**Art. 15 – Partecipazione**
L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci effettivi iscritti in regola con il pagamento della quota associativa.
Tutti i soci hanno diritto di voto; tutti i soci maggiorenni hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. effettivi, purché in regola con il pagamento della quota.

**Art. 16 – Convocazione**
L'Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno, entro i primi sei mesi dell'anno solare, per l'approvazione dei bilanci e l'eventuale rinnovo delle cariche sociali. L'Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, per decisione del Consiglio Direttivo ovvero su richiesta, indirizzata al Presidente.
Alla convocazione provvede il Presidente, mediante invito a tutti i soci effettivi, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, con preavviso di giorni dieci, ridotti a giorni cinque in caso di urgenza.

**Art. 17 – Costituzioni e delibere**
L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea in sede ordinaria delibera validamente in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci effettivi intervenuti. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
E' ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio avente diritto al voto; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due e non sono ammessi voti per corrispondenza.
Salvo il disposto del capoverso seguente, le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti e sono vincolanti anche per la minoranza, fermo restando il diritto di recesso dei singoli soci. Per l'adozione delle delibere concernenti l'approvazione e la modifica dell'Atto Costitutivo o dello Statuto e per quelle concernenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale si osservano in ogni caso le maggioranze previste dall'Art.21 del Codice Civile. Il verbale delle riunioni dell'Assemblea è redatto dal Segretario nominato in sede di Assemblea.

**Art. 18 – Forma di votazione dell'Assemblea**
L'Assemblea vota, di norma, per alzata di mano su decisione del Presidente; per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. In tale ultima ipotesi il Presidente può designare due scrutatori.

**Art. 19 – Compiti dell'Assemblea**
All'Assemblea in sede ordinaria spettano i seguenti compiti:

1. Discutere e deliberare sui bilanci annuali, preventivo e consuntivo, e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
2. Provvedere alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
3. Approvare e modificare i regolamenti interni, quando non diversamente specificato nel testo del regolamento stesso;
4. Fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote sociali annue e l'eventuale penale per i ritardati pagamenti;
5. Deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta o da svolgere nei vari settori di sua competenza;
6. Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

All'Assemblea in sede straordinaria spettano i seguenti compiti:

1. Approvare e modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto;
2. Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione deliberando contestualmente l'identità del destinatario tra le altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o in apposita delibera della assemblea o, in mancanza, secondo le disposizioni del Codice Civile; delibera altresì la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio sociale;
3. Deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
4. Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
5. Revocare la fiducia al Consiglio Direttivo con una maggioranza pari ai due terzi dei votanti. In tal caso il Consiglio Direttivo uscente dovrà convocare entro 30 giorni un'Assemblea in sede straordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

## FINANZE E PATRIMONIO

**Art. 20 – Entrate dell'Associazione**

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

1. Dalle quote sociali d'iscrizione libera;
2. Da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
3. Da versamenti volontari degli associati;
4. Da convenzioni, donazioni, liberalità e lasciti mortis causa di terzi o associati, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie;
5. Da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, imprese e da enti in genere, pubblici o privati;
6. Da attività commerciali e produttive marginali;
7. Da rendite del proprio patrimonio.

Fanno parte integrante del patrimonio i beni mobili e immobili originariamente conferiti o successivamente acquistati a titolo oneroso o gratuito nell'interesse dell'Associazione e necessari per il conseguimento degli scopi associativi, nonché eventuali riserve finanziarie derivanti da accantonamenti o donazioni. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Tesoriere predispone l'inventario dei beni esistenti. E' vietato durante la vita dell'associazione, distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.

**Art. 21 – Anno sociale e rendiconto economico e finanziario**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario hanno inizio il 1° gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascuno anno.
Il rendiconto economico e finanziario (bilancio) viene predisposto dal consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
L'assemblea di approvazione del rendiconto economico e finanziario deve tenersi entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre 6 mesi.

## TRATTAMENTO DI IMMAGINI E DOCUMENTI

**Art. 22 – Utilizzo di immagini e documenti**

Con l'iscrizione al GAP, il Socio acconsente esplicitamente alla pubblicazione, diffusione, riproduzione, stampa, divulgazione con ogni mezzo delle immagini che lo vedono raffigurato e che siano riprese per documentare l'attività del GAP svolta secondo quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti in vigore. Dati, immagini, disegni e files ed ogni quant'altro acquisito, prodotto, documentato dai Soci nel corso delle attività del GAP sono di proprietà dell'autore e del GAP che ne acquisisce i diritti.

Il GAP acquisisce gli stessi diritti del presente articolo anche sui testi redatti dai Soci per conto del GAP o redatti a titolo personale a firma del Socio e fatti liberamente circolare nell'ambito del GAP.

## NORME FINALI GENERALI

**Art. 23 – Utilizzo di immagini e documenti**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per il primo anno l'esercizio sociale avrà inizio dalla data di costituzione dell'Associazione e termine al 31 dicembre.

**Art. 24 – Gratuità delle cariche sociali**

Le cariche sociali sono onorarie e non possono perciò essere retribuite, fatto salvo il rimborso delle spese, documentate ed autorizzate, sostenute nell'interesse dell'Associazione.

**Art. 25 – Modifiche statutarie**

Il presente Statuto potrà essere modificato od integrato in qualunque momento, purché le varianti, le aggiunte, o le modifiche siano sottoposte ed approvate dall'Assemblea, appositamente convocata in sede straordinaria e con le maggioranze prescritte.

**Art. 26 – Scioglimento e liquidazioni**

In caso dl scioglimento dell'Associazione l'Assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Il patrimonio associativo e le sopravvenienze attive di esso non potranno essere devolute ad alcuno dei soci, ma dovranno essere destinate ad associazioni o enti, che perseguono finalità analoghe, oppure utilizzate per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23/12/96 n.662.

**Art. 27 – Regolamenti interni**

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto e per la disciplina dell'attività dell'Associazione potranno essere dettate mediante regolamenti interni, che saranno vincolanti per tutti i soci. I regolamenti verranno compilati a cura del Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea.

**Art. 28 – Rinvio**

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto o dall'Atto Costitutivo si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.